

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 51**

**Data :19.05.2018**

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale Avv. William Quintieri per recupero spese legali sentenza Corte Appello di Catanzaro n.353/15. Vertenza Piragine Maria Antonia/Comune.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di maggio nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 10,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	NO
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott. Ferdinando Pirri

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- il Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, ha emesso la sentenza n. 1672/13, depositata in data 20.09.2013, trasmessa al Comune di Fagnano Castello e assunta al protocollo dell'Ente in data 30.10.2013 al n. 5505, relativa alla causa civile iscritta al n.4618/2008 di R.G.A.C., promossa da: *Piragine Maria Antonia*, rappresentato e difeso dall'Avv. *Rosanna Martellotta*, attrice, contro Comune di Fagnano Castello, convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. William Quintieri, avente ad oggetto risarcimento danni relativi all'appartamento locato alla Piragine, sito in Via Vitt. Emanuele di proprietà comunale destinato ad edilizia popolare pubblica (ex palazzo Frassetti ultimo piano);

L'attore ricorrente, con atto ritualmente notificato, citava in giudizio il Comune di Fagnano Castello chiedendo la condanna dello stesso per inadempimento contrattuale, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 2.320,00 per danni materiali oltre all'ulteriore danno pari ad € 1.800,00 per carenza del certificato di abitabilità e della certificazione di conformità degli al fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi

all'appartamento locato alla Piragine, sito in Via Vitt. Emanuele di proprietà comunale destinato ad edilizia popolare pubblica (ex palazzo Frassetti ultimo piano);

Il convenuto ente eccepiva che le cause di umidità e di muffa non erano allo stesso riconducibili;

- con la suddetta sentenza, il Tribunale:

1) accoglie la domanda della sig.ra Piragine e, per l'effetto, condanna il Comune di Fagnano Castello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura complessiva di € 1.650,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;

2) condanna in Comune di Fagnano Castello al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.600,00 oltre Iva e Cap come per legge. Oltre € 1.100,00 per CTU ed accessori se dovuti posti tutti a carico dell'erario ;

### **PRESO ATTO:**

che in data 22.04.2014 veniva acquisito al protocollo dell'Ente n. 1879 atto di citazione in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, ad opera dell'Avv. Rosanna Martellotta, per conto della Sig.ra Piragine Maria Antonia avverso la sentenza n. 1672/2013 del Tribunale di Cosenza, sezione staccata di San Marco Argentano, ritenendo di non condividere la tesi del Magistrato di "prime cure" e chiedendo la riformula della stessa nei seguenti termini:

"dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale che rende parzialmente inidoneo all'uso convenuto il bene, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 1.050/00 stabilita dal CTU per lavori da realizzare oltre ad € 2.320/00 per i danni al mobilio ed oltre ad € 1.800/00 valutabili in via equitativa, per avere l'Ente convenuto, locato l'appartamento senza il certificato di abitabilità, si chiede l'accertamento dell'esistenza dei vizi ex art. 1578 ed art. 1581 c.c., con riduzione del corrispettivo del canone locatizio annuale, oltre al risarcimento del danno nei termini di cui sopra, ed oltre alla sostituzione dell'immobile locato con altro."

che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 343/15 ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata condannando la Sig.ra Piragine Maria Antonia al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fagnano Castello liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

**ATTESO** che alla luce del giudizio della Corte di Appello è rispondente all'interesse dell'Ente procedere al conferimento di incarico legale per il recupero delle spese di lite liquidate nei confronti del Comune di Fagnano Castello, incaricando a tal fine l'Avv. William Quintieri, che ha seguito tutti i gradi di giudizio, il quale ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico de quo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito parere ex art. 49, c. 1, DLgs 267/2000

Visto il DLgs 267/2000.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di prendere atto della Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.343/15 di cui in premessa;

Di nominare, per i motivi sopra citati, l'Avv. William Quintieri Via Roma – 124 Fagnano Castello quale legale di fiducia per il recupero delle spese legali liquidate con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 343/15;

Di dare atto che con la presente delibera viene autorizzato il Sindaco pro-tempore a conferire il relativo mandato;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 51**

**Data :19.05.2018**

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale Avv. William Quintieri per recupero spese legali sentenza Corte Appello di Catanzaro n.353/15. Vertenza Piragine Maria Antonia/Comune.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di maggio nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 10,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	NO
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott. Ferdinando Pirri

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- il Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, ha emesso la sentenza n. 1672/13, depositata in data 20.09.2013, trasmessa al Comune di Fagnano Castello e assunta al protocollo dell'Ente in data 30.10.2013 al n. 5505, relativa alla causa civile iscritta al n.4618/2008 di R.G.A.C., promossa da: *Piragine Maria Antonia*, rappresentato e difeso dall'Avv. *Rosanna Martellotta*, attrice, contro Comune di Fagnano Castello, convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. William Quintieri, avente ad oggetto risarcimento danni relativi all'appartamento locato alla Piragine, sito in Via Vitt. Emanuele di proprietà comunale destinato ad edilizia popolare pubblica (ex palazzo Frassetti ultimo piano);

L'attore ricorrente, con atto ritualmente notificato, citava in giudizio il Comune di Fagnano Castello chiedendo la condanna dello stesso per inadempimento contrattuale, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 2.320,00 per danni materiali oltre all'ulteriore danno pari ad € 1.800,00 per carenza del certificato di abitabilità e della certificazione di conformità degli al fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi

all'appartamento locato alla Piragine, sito in Via Vitt. Emanuele di proprietà comunale destinato ad edilizia popolare pubblica (ex palazzo Frassetto ultimo piano);

Il convenuto ente eccepiva che le cause di umidità e di muffa non erano allo stesso riconducibili;

- con la suddetta sentenza, il Tribunale:

1) accoglie la domanda della sig.ra Piragine e, per l'effetto, condanna il Comune di Fagnano Castello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura complessiva di € 1.650,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;

2) condanna in Comune di Fagnano Castello al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.600,00 oltre Iva e Cap come per legge. Oltre € 1.100,00 per CTU ed accessori se dovuti posti tutti a carico dell'erario ;

### **PRESO ATTO:**

che in data 22.04.2014 veniva acquisito al protocollo dell'Ente n. 1879 atto di citazione in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, ad opera dell'Avv. Rosanna Martellotta, per conto della Sig.ra Piragine Maria Antonia avverso la sentenza n. 1672/2013 del Tribunale di Cosenza, sezione staccata di San Marco Argentano, ritenendo di non condividere la tesi del Magistrato di "prime cure" e chiedendo la riformula della stessa nei seguenti termini:

"dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale che rende parzialmente inidoneo all'uso convenuto il bene, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 1.050/00 stabilita dal CTU per lavori da realizzare oltre ad € 2.320/00 per i danni al mobilio ed oltre ad € 1.800/00 valutabili in via equitativa, per avere l'Ente convenuto, locato l'appartamento senza il certificato di abitabilità, si chiede l'accertamento dell'esistenza dei vizi ex art. 1578 ed art. 1581 c.c., con riduzione del corrispettivo del canone locatizio annuale, oltre al risarcimento del danno nei termini di cui sopra, ed oltre alla sostituzione dell'immobile locato con altro."

che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 343/15 ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata condannando la Sig.ra Piragine Maria Antonia al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fagnano Castello liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

**ATTESO** che alla luce del giudizio della Corte di Appello è rispondente all'interesse dell'Ente procedere al conferimento di incarico legale per il recupero delle spese di lite liquidate nei confronti del Comune di Fagnano Castello, incaricando a tal fine l'Avv. William Quintieri, che ha seguito tutti i gradi di giudizio, il quale ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico de quo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito parere ex art. 49, c. 1, DLgs 267/2000

Visto il DLgs 267/2000.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di prendere atto della Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.343/15 di cui in premessa;

Di nominare, per i motivi sopra citati, l'Avv. William Quintieri Via Roma – 124 Fagnano Castello quale legale di fiducia per il recupero delle spese legali liquidate con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 343/15;

Di dare atto che con la presente delibera viene autorizzato il Sindaco pro-tempore a conferire il relativo mandato;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 51**

**Data :19.05.2018**

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale Avv. William Quintieri per recupero spese legali sentenza Corte Appello di Catanzaro n.353/15. Vertenza Piragine Maria Antonia/Comune.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di maggio nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 10,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	NO
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott. Ferdinando Pirri

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- il Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, ha emesso la sentenza n. 1672/13, depositata in data 20.09.2013, trasmessa al Comune di Fagnano Castello e assunta al protocollo dell'Ente in data 30.10.2013 al n. 5505, relativa alla causa civile iscritta al n.4618/2008 di R.G.A.C., promossa da: *Piragine Maria Antonia*, rappresentato e difeso dall'Avv. *Rosanna Martellotta*, attrice, contro Comune di Fagnano Castello, convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. William Quintieri, avente ad oggetto risarcimento danni relativi all'appartamento locato alla Piragine, sito in Via Vitt. Emanuele di proprietà comunale destinato ad edilizia popolare pubblica (ex palazzo Frassetti ultimo piano);

L'attore ricorrente, con atto ritualmente notificato, citava in giudizio il Comune di Fagnano Castello chiedendo la condanna dello stesso per inadempimento contrattuale, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 2.320,00 per danni materiali oltre all'ulteriore danno pari ad € 1.800,00 per carenza del certificato di abitabilità e della certificazione di conformità degli al fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi

all'appartamento locato alla Piragine, sito in Via Vitt. Emanuele di proprietà comunale destinato ad edilizia popolare pubblica (ex palazzo Frassetti ultimo piano);

Il convenuto ente eccepiva che le cause di umidità e di muffa non erano allo stesso riconducibili;

- con la suddetta sentenza, il Tribunale:

1) accoglie la domanda della sig.ra Piragine e, per l'effetto, condanna il Comune di Fagnano Castello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura complessiva di € 1.650,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;

2) condanna in Comune di Fagnano Castello al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.600,00 oltre Iva e Cap come per legge. Oltre € 1.100,00 per CTU ed accessori se dovuti posti tutti a carico dell'erario ;

### **PRESO ATTO:**

che in data 22.04.2014 veniva acquisito al protocollo dell'Ente n. 1879 atto di citazione in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, ad opera dell'Avv. Rosanna Martellotta, per conto della Sig.ra Piragine Maria Antonia avverso la sentenza n. 1672/2013 del Tribunale di Cosenza, sezione staccata di San Marco Argentano, ritenendo di non condividere la tesi del Magistrato di "prime cure" e chiedendo la riformula della stessa nei seguenti termini:

"dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale che rende parzialmente inidoneo all'uso convenuto il bene, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della somma di € 1.050/00 stabilita dal CTU per lavori da realizzare oltre ad € 2.320/00 per i danni al mobilio ed oltre ad € 1.800/00 valutabili in via equitativa, per avere l'Ente convenuto, locato l'appartamento senza il certificato di abitabilità, si chiede l'accertamento dell'esistenza dei vizi ex art. 1578 ed art. 1581 c.c., con riduzione del corrispettivo del canone locatizio annuale, oltre al risarcimento del danno nei termini di cui sopra, ed oltre alla sostituzione dell'immobile locato con altro."

che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 343/15 ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata condannando la Sig.ra Piragine Maria Antonia al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fagnano Castello liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

**ATTESO** che alla luce del giudizio della Corte di Appello è rispondente all'interesse dell'Ente procedere al conferimento di incarico legale per il recupero delle spese di lite liquidate nei confronti del Comune di Fagnano Castello, incaricando a tal fine l'Avv. William Quintieri, che ha seguito tutti i gradi di giudizio, il quale ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico de quo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito parere ex art. 49, c. 1, DLgs 267/2000

Visto il DLgs 267/2000.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di prendere atto della Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.343/15 di cui in premessa;

Di nominare, per i motivi sopra citati, l'Avv. William Quintieri Via Roma – 124 Fagnano Castello quale legale di fiducia per il recupero delle spese legali liquidate con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 343/15;

Di dare atto che con la presente delibera viene autorizzato il Sindaco pro-tempore a conferire il relativo mandato;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.